



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 108 DEL 28/05/2026**

OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA SIMON BOLIVAR (TRATTO COMPRESO TRA VIA PIAVE VECCHIO E VIA F. ORTIZ). ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE COATTA SUL MARGINE EST PER UN TRATTO DI CIRCA 36 METRI A PARTIRE DALL'INTERSEZIONE CON VIA PIAVE VECCHIO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che la via Simon Bolivar è strada a carreggiata singola a senso unico di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019, composta da due tronchi distinti rispettivamente a nord e a sud di via Ortiz; e che la sosta su di essa è normata e disciplinata con apposita segnaletica verticale;

Vista l'istanza formale acquisita al protocollo generale in data 07/04/2026 con il n. 24278, volta a richiedere l'istituzione del divieto di sosta sul margine est del primo tronco stradale di Via Simon Bolivar, ovvero nel segmento compreso tra Via Piave Vecchio e Via Fernando Ortiz;

Preso atto delle motivazioni addotte dal richiedente, nelle quali si evidenzia che la larghezza utile della carreggiata del suddetto tronco stradale è di circa 4,00 metri; che la presenza costante di veicoli in sosta sul margine est riduce lo spazio effettivo di transito a meno di 2,50 metri; che tale restringimento rende estremamente difficoltosa, e talvolta impossibile, la fruizione degli accessi carrabili privati e il transito di autocarri o mezzi di soccorso ed emergenza, a causa del limitato raggio di curvatura e degli angusti spazi operativi, provocando ripetuti blocchi della circolazione che si ripercuotono sull'intero quadrante del centro storico;

Considerato che via Simon Bolivar è una strada urbana posta nel centro storico di Jesolo, configurata a carreggiata singola e disciplinata a senso unico di circolazione, sulla quale vige già il divieto di sosta permanente su tutto il margine ovest di entrambi i suoi segmenti funzionali per garantire il regolare deflusso dei veicoli;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 94 del 20/05/2026;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere all'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta sul margine est di Via Simon Bolivar, limitatamente al tratto iniziale dall'imbocco della via, quantificato in circa 36,00 metri a partire dall'intersezione con Via Piave Vecchio, spazio ritenuto idoneo a garantire l'ampiezza della manovra di svolta e l'allineamento dei mezzi pesanti e di soccorso senza creare ingorghi o pericoli all'intersezione;

Visti gli articoli 5, 6, 7, 37, 38 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, nonché le relative norme d'esecuzione del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, l'istituzione della seguente modifica alla disciplina della sosta in Via Simon Bolivar, con decorrenza immediata dalla posa in opera della prescritta segnaletica stradale:

1. È istituito **in Via Simon Bolivar**, sul margine EST del tratto stradale compreso tra via Piave Vecchio e via Fernando Ortiz il **DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE (0-24) CON RIMOZIONE COATTA** (art. 159 del C.d.S.), limitatamente ai primi **36,00 metri** della via, misurati a partire dall'intersezione con via Piave Vecchio

in direzione via Fernando Ortiz (*fino alla estremità nord della luce dell'accesso carrabile n. 2158/1-2009 al servizio dell'edificio al civico 2A-2B di via Simon Bolivar*).

2. Nel tratto successivo del medesimo margine est, oltre la metratura sopra indicata e fino all'intersezione con Via Fernando Ortiz, resta invariata la preesistente disciplina della sosta, fatte salve le disposizioni generali relative ai passi carrabili regolarmente autorizzati.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971, e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.